MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278, con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, indicando alcune condizioni e limitazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Vista le direttive 27 luglio e 7 dicembre 2000, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazionali;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49; Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Tenuto conto della necessità di utilizzare criteri omogenei nelle modalità di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 nonché della necessità, ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 4 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, recante modalità e procedure di partecipazione del Ministero al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

DECRETA:

Art. 1

- 1. Nell'art. 1 «Modalità di intervento del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' inserito il seguente comma:
- «5-bis. Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il Ministero partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:
- a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4; b) importi di uguale valore per ciascuna delle società finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo secondo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, complessivamente pari al 20 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4; c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al rimanente 75 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie».
- 2. Il comma 6 dell'art. 1 Modalità di intervento del Ministero del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituito dal seguente:
- «6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, mediante quote determinate da:
- a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, per una quota complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
- b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna delle società finanziarie, nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per la restante quota delle risorse disponibili. Sono escluse dal computo le partecipazioni delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie.
- I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo».

Art. 2

La prima frase del comma 5 dell'art. 4 «Valutazione dei progetti» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituita dalla seguente:

«Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».

Art. 3

L'art. 6 «Dismissione delle partecipazioni» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituito dal seguente:

- 1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi, le società finanziarie devono dismettere la partecipazione, nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per una quota almeno pari al 25 per cento del suo importo nei primi cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La dismissione potrà essere realizzata o con il recesso della società finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverrà a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un prezzo di norma non inferiore a quello di,acquisizione e, comunque, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente.
- 2. Per le partecipazioni assunte in applicazione delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tale caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data.
- 3. Per le partecipazioni disposte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, anteriormente alle direttive di cui al comma 2, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data. Qualora la dismissione avvenga, o venga completata, tramite cessione, totale o parziale, della quota con contestuale versamento dell'importo, questo viene determinato come somma dei valori attuali di un ammontare pari almeno al 25 per cento della quota di partecipazione valutata in misura non inferiore a quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002 e di un ammontare non superiore al 75 per cento della quota medesima, calcolati con scadenza rispettivamente al quinto e al decimo anno successivi a detta sottoscrizione ad un tasso pari al prime rate ABI vigente alla data della sottoscrizione stessa.
- 4. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione delle partecipazioni come sopra disciplinata, e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della

legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.

5. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. E' fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno dalla assunzione delle partecipazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, i predetti accordi non vengano sottoscritti dalle cooperative di cui al comma 1 e, per le cooperative di cui ai commi 2 e 3, non vengano sottoscritti nei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o qualora gli accordi sottoscritti non vengano rispettati, le società finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003 – Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 70

Allegato

Schema di domanda

Al Ministero delle attivita' produttive

coordinamento

incentivi alle imprese -

- Direzione generale

Ufficio D2

via Giorgione n. 2b -

00147 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'Art. 5 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, n. 273.

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante della con sede legale in via codice fiscale e partita IVA iscritta al n. del registro imprese presso la camera di commercio, industria e artigianato di avente per oggetto sociale

Chiede

la partecipazione di codesto Ministero al capitale sociale, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge n. 49/1985, come sostituito dal comma 7 dell'art. 12 della legge n. 57/2001 e dal successivo art. 5 della legge n. 273/2002.

Dichiara che la società:

- a) e' ispirata ai principi di mutualità di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:
- b) e' costituita in forma cooperativa;
- c) e' iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998, concernente i requisiti di professionalità ed onorabilità dei

soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo;

- e) e' partecipata da n.....soci, tra cui n. cooperative appartenenti al settore produzione e lavoro, distribuite in n. regioni;
- f) ha approvato l'ultimo bilancio in data....;
- g) ha verificato che, alla data del 31 dicembre 2000, aveva iscritto nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 per un ammontare di Euro

(corrispondenti a L.);

h) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle partecipazioni in essere

assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda, e' pari complessivamente ad Euro (corrispondenti a L.);

- i) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle partecipazioni assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 e successive modificazioni e poi dismesse, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda e prima delle dismissioni, e' pari complessivamente ad Euro (corrispondenti a L.);
- l) ha escluso dai predetti computi le partecipazioni assunte in cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;
- m) ha verificato che i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono pari complessivamente ad Euro (corrispondenti a L.);

Allega:

- 1) copia autentica dello statuto vigente con relativo provvedimento di omologazione;
- 2) certificato camerale completo di vigenza e nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni;
- 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- 4) copia conforme all'originale del libro soci alla data della presente domanda;
- 5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relative relazioni;
- 6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente
- della Repubblica n. 445/2000;
- 7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale sociale della società finanziaria, con indicazione della sede legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal presidente del collegio sindacale alla data della presente domanda;
- 8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno cinquanta cooperative ubicate in almeno dieci regioni ed eventuale indicazione delle variazioni intervenute dalla data della precedente domanda;
- 9) certificazione rilasciata da società di revisione attestante per ciascuna delle partecipazioni di cui alle dichiarazioni h) ed i) il seguente calcolo:

$$a + b$$
---- $x d = \dots$
 e
 $(a + b)$

(*)
$$(---- x d) + c = \dots$$

dove:

- a. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;
- b. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e poi dismesse, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente domanda e prima delle dismissioni;
- c. ammontare complessivo dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d. patrimonio netto della cooperativa;
- e. capitale sociale della cooperativa.
- (*) Formula da utilizzare per le domande di partecipazione MAP di risorse assegnate a decorrere dall'esercizio 2004.
- 10) copia conforme all'originale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.

Si impegna a comunicare al Ministero delle attività produttive ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da a) ad e) delle precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome Cognome

Firma